

**L'avvocato sospeso, radiato o cancellato dall'albo non può proporre ricorso al CNF in proprio sentenza n. 30 del 20 febbraio 2021**

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 30 del 20 febbraio 2021

E' inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso, radiato o cancellato dall'albo, con provvedimento immediatamente esecutivo, nel qual caso l'impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all'albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 30 del 20 febbraio 2021